



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 146

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 20 aprile 2009

INDICE

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia Pag. 3

CONVOCAZIONI Pag. 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 20 aprile 2009

56^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***CENTARO***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 11,10.***IN SEDE REFERENTE**

(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi dapprima sulle disposizioni con le quali, al fine di assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, si introducono puntuali modifiche al codice penale. Illustra al riguardo l'articolo 1, il quale, attraverso due novelle all'articolo 576 del codice penale, prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori. Dà quindi conto degli articoli 7, 8 e 9, con i quali si introduce e si disciplina, riprendendo quanto già previsto nel disegno di legge n. 1348, il reato di atti persecutori. Al riguardo fa presente che per la sussistenza di tale delitto l'articolo 7 richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. Al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, il decreto-legge prevede la pos-

sibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore. Segnala poi l'introduzione, all'articolo 9, di una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 282-ter. Si sofferma quindi sulle modifiche al codice di rito introdotte dal provvedimento ed in particolare sull'articolo 2, il quale, novellando l'articolo 275, comma 3, codice di procedura penale, estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali l'omicidio e talune fattispecie di reato in materia sessuale. La norma, poi, oltre a prevedere che le medesime disposizioni si applichino anche ai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti contemplate dai medesimi articoli, novella anche il comma 2 dell'articolo 380, inserendo nella lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo.

Ulteriori modifiche al codice di rito sono poi apportate dall'articolo 9. In particolare attraverso una novella all'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, si prevede la possibilità per taluni delitti, tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori, che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 392, comma 1, del codice stesso.

Attraverso una novella all'articolo 398, comma 5-bis, del codice di rito, si stabilisce, poi, l'estensione delle particolari modalità di assunzione della prova ivi previste a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimento di minorenni nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori. È prevista poi una novella all'articolo 498, comma 4-ter), con la quale le particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato sono estese anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale, attraverso alcune modifiche all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari.

Dopo aver riferito sull'articolo 4, il quale interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, si sofferma sull'articolo 6. Il comma 1, di tale norma novellando l'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 il ter-

mine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale. Il comma successivo dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. Il comma *2-bis*, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008, precisando che non rientrano nel Fondo unico giustizia, le somme di denaro ovvero i proventi di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

I commi 7 e 8 dell'articolo 6 autorizzano i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dopo aver riferito sull'articolo *6-bis*, il quale autorizza, nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità, l'Arma dei carabinieri a procedere, previo espletamento di procedure concorsuali, all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata, si sofferma sull'articolo 10, il quale reca una novella all'articolo *342-ter* del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Illustra quindi l'articolo 11, il quale prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

Riferisce poi sull'articolo 12, il quale, da un lato, prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, e, dall'altro, impone l'obbligo di comunicazione degli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.

Ricorda quindi che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti gli articoli *12-bis*, recante l'interpretazione autentica di disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e *12-ter*, riguardante le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare da parte degli operatori di comunicazione elettronica. Riferisce infine sugli articoli 13 e 14, i quali contengono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON (*PD*), pur esprimendo, anche a nome del proprio Gruppo, sostanziale apprezzamento per le disposizioni del decreto-legge in conversione relative ai reati di violenza sessuale e al delitto di atti persecutori, preannuncia comunque la presentazione di talune proposte emendative volte ad apportare talune puntuali modifiche migliorative del testo.

Con riguardo all'articolo 6 chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle quantificazioni delle risorse di cui al comma 2.

Esprime perplessità invece sull'articolo 12-*bis*, con il quale si rischia di affievolire la tutela contro gli infortuni sul lavoro per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Analoghe perplessità desta poi l'articolo 12-*ter*, nella parte in cui, l'ulteriore proroga dei termini di conservazione dei dati, può porre problemi sul piano della tutela della riservatezza.

Conclude esprimendo apprezzamento per la soppressione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento delle norme di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, commi da 3 a 6, rispettivamente in materia di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione e di coinvolgimento di volontari della sicurezza per il controllo del territorio.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) osserva preliminarmente come sia stata data eccessiva enfasi alle modifiche di cui agli articoli 5 e 6. Con riguardo all'articolo 5 fa presente che il prolungamento della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione fosse del tutto in linea con le prescrizioni comunitarie.

In relazione agli articoli 7, 8 e 9, pur condividendo l'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina, da lungo tempo attesa, del reato di *stalking*, ritiene che la normativa prevista desti talune perplessità, già peraltro espresse nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 1348, in particolare la configurazione della fattispecie di reato sembra porre difficoltà probatorie tali da impedire l'accertamento delle condotte moleste. Sarebbe stato opportuno prevedere una più ampia nozione di molestia, tale da prescindere anche dall'accertamento dell'elemento psicologico della vittima.

Analoghe perplessità desta l'istituto dell'ammonimento, il quale rischia, in primo luogo, di incentivare l'aggressività del persecutore nei confronti della vittima. Inoltre esso, essendo qualificabile come provvedimento amministrativo, potrebbe essere soggetto di impugnazione, diretta o mediata, con evidente rallentamento della tutela penale e quindi con conseguenze negative sulla tutela della vittima.

Ritiene invece non condivisibili le perplessità emerse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento circa l'estensione delle aggravanti speciali del delitto di omicidio, anche all'ipotesi in cui il fatto che esso sia commesso da parte dell'autore del delitto di atti persecutori. Con riguardo alle norme in materia di violenza sessuale ritiene che si sa-

rebbe dovuto valutare l'opportunità di un intervento più ampio sulla nozione stessa del reato.

Conclude dichiarando di condividere il ricorso, da parte del Governo, all'istituto della decretazione d'urgenza per la disciplina di tali questioni, le quali hanno destato negli ultimi mesi un crescente allarme sociale nella collettività.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime preliminarmente apprezzamento per le disposizioni del decreto-legge in materia di violenza sessuale e di atti persecutori. Con riguardo all'articolo 6, esprime rammarico per la strumentalizzazione anche mediatica, di cui sono stati oggetto i commi da 3 a 6, infine soppressi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo fa presente che con tali norme si voleva disciplinare a livello nazionale fenomeni già presenti sul territorio e peraltro contemplati anche da alcune leggi regionali.

Analoga ideologica strumentalizzazione ha poi interessato il soppresso articolo 5, le cui previsioni apparivano addirittura meno rigorose di quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla direttiva n. 115 del 2008 sui rimpatri volontari.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) esprime perplessità sull'articolo 3 nella parte in cui si amplia il novero dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Conclude esprimendo piena condivisione per i rilievi e le perplessità formulate dalla senatore Allegrini in materia di atti persecutori.

È dichiarata chiusa la discussione generale.

Il relatore CENTARO (*PdL*) interviene in sede di replica soffermandosi dapprima sulle norme del decreto-legge sopresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, delle quali aveva ritenuto, in quanto non più presenti nel testo all'esame della Commissione, di non dare conto nella relazione introduttiva.

In relazione all'articolo 5 fa presente che la normativa comunitaria appare ben più rigorosa in materia di durata della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione. Ritiene condivisibili i rilievi formulati con riguardo all'articolo 6 osservando come la partecipazione di associazioni di volontari per la tutela della sicurezza non solo sia in linea di principio vietata dall'ordinamento nazionale, ma risulti essere un fenomeno già riscontrabile sul territorio. Al riguardo ricorda le iniziative assunte dagli esercenti attività commerciali per il contrasto del fenomeno del *racket* nell'area di Capo d'Orlando.

Condivide poi le perplessità formulate dalla senatrice Allegrini sia con riguardo all'elemento psicologico del delitto di *stalking* che in relazione all'istituto dell'ammonimento. Altrettanto condivisibile appaiono i

rilievi formulati circa l'opportunità di intervenire in modo più organico sul reato di violenza sessuale.

Ritiene non condivisibili le perplessità palesate dal senatore Casson con riguardo all'articolo 12-*bis*, osservando come l'esclusione dell'applicazione delle norme di cui al testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, risponda all'esigenza di meglio garantire le specificità che connotano le attività svolte dal personale delle forze di polizia e militari. Sarebbe comunque auspicabile da parte dell'Esecutivo un intervento più ampio ed organico su tale questione. In relazione infine alle perplessità formulate dal senatore Mugnai ritiene che esse debbano essere ricondotte ad una chiara scelta politica del Governo.

Il sottosegretario CALIENDO interviene in sede di replica osservando come, nel tentativo di assicurare il maggior rispetto delle prerogative parlamentari il Governo abbia di fatto recepito nel decreto-legge norme contenute in disegni di legge già esaminati dalle Camere e in particolare nell'Atto Senato n. 733, in materia di sicurezza pubblica e n. 1348, in materia di *stalking*.

Con riguardo all'articolo 5 fa presente che la soppressione di tale norma è stata deliberata, anche con il consenso del Ministro degli interni, per contrastare fenomeni ostruzionistici emersi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, i quali avrebbero impedito la conversione del decreto-legge nei tempi previsti dalla Costituzione. Replica quindi ai rilievi formulati dal senatore Casson con riguardo all'articolo 6, comma 2, osservando come le risorse ivi previste saranno disponibili solo alla fine del 2009. Al riguardo ricorda peraltro che nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati si era tentato di elevare il limite delle risorse a 150 milioni di euro e che tale modifica era stata successivamente soppressa nel corso dell'esame in Assemblea in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Con riguardo all'articolo 3 sottolinea come debba considerarsi erroneo il richiamo, alla lettera a), comma 1, anche all'articolo 609-*octies*, solo qualora ricorra la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

57^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1505) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CASSON (*PD*) il complesso degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati dal Gruppo del Partito democratico. Tali proposte da un lato recepiscono il contenuto di disegni di legge presentati dall'opposizione in materia di violenza sessuale e di *stalking*, alcuni dei quali già all'esame della Commissione giustizia e dall'altro riproducono il contenuto di emendamenti che il proprio Gruppo si era riservato di presentare al disegno di legge n. 1348.

Si sofferma poi brevemente sugli emendamenti volti ad incidere sugli articoli 12-*bis* e 12-*ter*, rinviando alle considerazioni critiche già svolte in sede di discussione generale.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il relatore CENTARO (*PdL*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1505/2/2, G/1505/3/2 e G/1505/5/2. Invita i presentatori a riformulare in un testo 2 gli ordini del giorno G/1505/1/2, G/1505/4/2, G/1505/6/2 e G/1505/7/2. Esprime infine parere contrario sull'ordine del giorno G/1505/8/2 e sul complesso degli emendamenti presentati al decreto-legge.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'ordine del giorno G/1505/4/2, del quale chiede il ritiro. Al

riguardo, ritiene che le questioni oggetto di tale ordine del giorno debbano essere affrontate nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1348, il quale disciplina in modo più organico i vari profili connessi al reato di *stalking* e del disegno di legge in materia di violenza sessuale, attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Il senatore CASSON (*PD*) riformula gli ordini del giorno G/1505/1/2, G/1505/4/2, G/1505/6/2 e G/1505/7/2 nel senso indicato dal relatore.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore MARI-TATI (*PD*) ed il senatore CASSON (*PD*), il sottosegretario CALIENDO, mutando il parere precedentemente espresso, accoglie l'ordine del giorno G/1505/4/2 (testo 2).

Risultano altresì accolti gli ordini del giorno G/1505/1/2 (testo 2), G/1505/2/2, G/1505/3/2, G/1505/5/2, G/1505/6/2 (testo 2) e G/1505/7/2 (testo 2).

Dopo un breve dibattito sull'ordine del giorno G/1505/8/2, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), LONGO (*PdL*) e MAZZATORTA (*LNP*), la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'ordine del giorno G/1505/8/2.

Il senatore CASSON (*PD*) fa propri tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

Con distinte e successive votazioni risultano respinti quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1 e 6.2.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (*PD*) e di voto contrario del senatore LONGO (*PdL*), la Commissione respinge l'emendamento 6.3.

Risultano altresì respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.0.1, 7.0.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2 e 9.3.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (*PD*) e di voto contrario del senatore LONGO (*PdL*), risulta respinto l'emendamento 9.4.

Con distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 10.1, 11.0.1 e 11.0.2.

Previo dichiarazione di voto favorevole del senatore MARITATI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 11.0.3.

Risultano altresì respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), risulta respinto l'emendamento 12-bis.1.

Risulta altresì respinto l'emendamento 12-bis.0.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), la Commissione respinge l'emendamento 12-ter.1.

Risultano, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 12-ter.2, 12-ter.3 e 12-ter.4.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12-ter.0.1 e 12-ter.0.2, la Commissione respinge l'emendamento 12-ter.0.3.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 12-ter.0.4 e 12-ter.0.6, risulta precluso l'emendamento 12-ter.0.5.

Respinto l'emendamento 12-ter.0.7, sono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 12-ter.0.8, 12-ter.0.9 e 12-ter.0.10.

La Commissione conviene quindi di conferire al relatore Centaro di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CENTARO avverte che, tenuto conto della conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1505, la seduta già convocata per le ore 10 di domani, martedì 21 aprile 2009, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1505
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

G/1505/1/2

ADAMO, INCOSTANTE, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

dai dati statistici e dalle notizie di cronaca può evincersi come gli atti di violenza sessuale e i maltrattamenti, soprattutto in famiglia, riguardano prevalentemente donne e minori;

ai fini della tutela delle persone offese di tali delitti e allo scopo di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria è necessario in particolare fornire a tali soggetti un servizio pubblico idoneo ad accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza;

impegna il Governo:

ad istituire sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza, cui è attribuita la funzione di offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso.

G/1505/1/2 (testo 2)

ADAMO, INCOSTANTE, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

dai dati statistici e dalle notizie di cronaca può evincersi come gli atti di violenza sessuale e i maltrattamenti, soprattutto in famiglia, riguardano prevalentemente donne e minori;

ai fini della tutela delle persone offese di tali delitti e allo scopo di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria è necessario in particolare fornire a tali soggetti un servizio pubblico idoneo ad accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza;

impegna il Governo:

a promuovere, di intesa con le regioni, l'istituzione di sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza, cui è attribuita la funzione di offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne e ai minori che presentano patologie direttamente o indirettamente collegabili a maltrattamenti o abusi sessuali.

G/1505/2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

al fine di contrastare il fenomeno degli atti persecutori e della violenza, in particolare sessuale, appare necessario promuovere una strategia integrata di prevenzione e monitoraggio, idonea a coinvolgere in tali attività tutti gli organi pubblici, a livello locale e nazionale, istituzionalmente deputati allo svolgimento di funzioni di assistenza sociale, garanzia dei diritti individuali e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

impegna il Governo

a promuovere, attraverso le prefetture, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza) al fine di contrastare il fenomeno della violenza, segnatamente sessuale, e degli atti persecutori;

l'azione di tali protocolli deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

G/1505/3/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

al fine di contrastare e prevenire i sempre più frequenti atti di violenza, segnatamente sessuale, e gli atti persecutori, è necessario monitorare l'andamento di tale fenomeno, nell'ambito di una prospettiva di genere, idonea a rilevare le peculiarità e le caratteristiche delle vittime e le loro esigenze di tutela;

impegna il Governo

ad assicurare, mediante l'azione dell'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, lo svolgimento, con cadenza almeno biennale, di una rilevazione dei fenomeni di violenza sessuale e degli atti persecutori, idoneo a misurarne le caratteristiche fondamentali e ad individuarne le categorie di vittime maggiormente a rischio.

G/1505/4/2

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

un'efficace tutela delle persone offese da condotte di atti persecutori e violenza sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria, presuppongono necessariamente l'offerta, a tali soggetti, di un adeguato sostegno psicologico, laddove una reale prevenzione del fenomeno e la minimizzazione del rischio di recidiva impongono un'attività idonea a realizzare un effettivo re inserimento sociale e un recupero, talora anche sotto il profilo psicologico, dell'autore,

impegna il Governo

ad istituire presso le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

- a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;
- b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro. Le aziende sanitarie locali devono provvedere a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori.
-

G/1505/4/2 (testo 2)

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

un'efficace tutela delle persone offese da condotte di atti persecutori e violenza sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria, presuppongono necessariamente l'offerta, a tali soggetti, di un adeguato sostegno psicologico, laddove una reale prevenzione del fenomeno e la minimizzazione del rischio di recidiva impongono un'attività idonea a realizzare un effettivo re inserimento sociale e un recupero, talora anche sotto il profilo psicologico, dell'autore,

impegna il Governo

a promuovere, di intesa con le regioni, l'istituzione, presso le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, di appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

- a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;
- b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro. Le aziende sanitarie locali devono provvedere a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori.
-

G/1505/5/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

tra le cause principali del fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori assumono un rilievo determinante i fattori culturali e una scorretta percezione dei rapporti tra generi;

il contrasto e la prevenzione del fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori necessita di un'azione di sensibilizzazione soprattutto a livello culturale, tale da promuovere, in particolare nei giovani, una reale autodeterminazione dei generi e un'effettiva educazione al rispetto dell'altro;

impegna il Governo

a promuovere l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi;

a verificare, attraverso le istituzioni scolastiche, che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.

G/1505/6/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

la complessità e la delicatezza dell'accertamento dei delitti a sfondo sessuale o dei reati commessi in ambito intra-familiare richiede una formazione specifica e delle competenze professionali particolari, talora anche multidisciplinari, in capo agli operatori coinvolti in tali attività, segnatamente della polizia giudiziaria e della magistratura, tenuti secondo le relative attribuzioni allo svolgimento di indagini e, rispettivamente, al giudizio in ordine a tali delitti;

impegna il Governo

a promuovere, presso gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, la programmazione annuale di corsi specifici di formazione e di ag-

giornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

G/1505/6/2 (testo 2)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

la complessità e la delicatezza dell'accertamento dei delitti a sfondo sessuale o dei reati commessi in ambito intra-familiare richiede una formazione specifica e delle competenze professionali particolari, talora anche multidisciplinari, in capo agli operatori coinvolti in tali attività, segnatamente della polizia giudiziaria e della magistratura, tenuti secondo le relative attribuzioni allo svolgimento di indagini e, rispettivamente, al giudizio in ordine a tali delitti;

impegna il Governo

a sollecitare gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, affinché promuovano la programmazione annuale di corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

G/1505/7/2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

la tutela delle persone offese da atti di violenza intrafamiliare e da delitti a sfondo sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria presuppongono necessariamente adeguati interventi di sostegno, idonei a favorire il superamento, da parte delle persone offese, dei traumi conseguenti al delitto subito, garantendone in particolare la diagnosi precoce;

impegna il Governo

a istituire programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei progetti di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

G/1505/7/2 (testo 2)

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

la tutela delle persone offese da atti di violenza intrafamiliare e da delitti a sfondo sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria presuppongono necessariamente adeguati interventi di sostegno, idonei a favorire il superamento, da parte delle persone offese, dei traumi conseguenti al delitto subito, garantendone in particolare la diagnosi precoce;

impegna il Governo

a promuovere, di intesa con le regioni, la realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei progetti di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

G/1505/8/2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto-legge in esame autorizza gli enti locali ad avvalersi di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la norma prevede il termine e le finalità di conservazione dei dati, delle immagini e delle informazioni raccolti mediante tali sistemi, senza tuttavia disciplinare le modalità di conservazione di tali dati, volte a delineare – conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2004/68/CE in materia di *data retention* – un equo bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza da un lato e tutela del diritto all'autodeterminazione in ordine al controllo dei propri dati personali;

la disposizione non richiama neppure, ai fini della disciplina della conservazione dei dati acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza, le norme dettate in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

impegna il Governo

a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali il parere in ordine alla norma di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto-legge, nonché in merito alle modalità attuative delle disposizioni ivi previste.

Art. 1.

1.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «609-octies», aggiungere le seguenti: «e 612-bis».

Consequentemente sopprimere la lettera b).

Art. 2.

2.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo la parola: «contemplate» aggiungere le seguenti: «e siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 99, commi 1 e 2, numero 1) del codice penale».

2.2

D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale"».

2.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dopo la lettera d)» con le seguenti: «alla lettera d), le parole: "600-bis, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, commi primo e secondo" e dopo la medesima lettera».

Art. 3.**3.1**

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 4-bis, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 4-bis dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti:

"1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-*ter*. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*, 576 comma 1 n. 5, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità condotta negli istituti penitenziari con l'ausilio dello psicologo e ove siano stati previsti nel programma di trattamento'».

3.2

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 1, sostituire le parole da: «600-bis» fino a: «del presente articolo» con le seguenti: «601, 602».

*Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso, nel comma 1-*quater*, primo periodo, sostituire le parole da: «609-bis» a: «comma 1», con le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e»*

3.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 1-*ter*, sopprimere le parole da: «600-bis» a: «600-*quinquies*»*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso, nel comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» inserire le seguenti: «609-*bis*» a: «comma 1», con le seguenti: «600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*».*

3.4

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a evitare o ridurre il rischio di recidiva».

Art. 4.**4.1**

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma «4-ter» con il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

4.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso, nel comma «4-ter», alle parole: «609-bis» preporre le seguenti: «589 comma 2, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e 3,».

4.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso, nel comma «4-ter», sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

4.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso, nel comma «4-ter», le parole: «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1».

Art. 6.**6.1**

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

''22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31

marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del Soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

6.2

D'ALIA

Sopprimere i commi 7 e 8.

6.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni».

6.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7

giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui al comma 8-*bis*.

8-*bis*. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o, su sua delega, della polizia giudiziaria e in relazione ad una specifica attività investigativa in corso, è garantita la conservazione dei dati delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, fino a quattordici giorni. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale.

8-*ter*. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

6.5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

6.6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 3 del codice in materia di protezione dei

dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

Art. 7.

7.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Modifiche al codice penale*). – 1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612-bis. – (*Atti persecutori*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

7.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Art. 612-bis. – (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costi-

tuisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di sofferenza psichica o fisica ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da rapporto di coniugio o convivenza».

7.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Art. 612-bis. – (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

7.4

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», primo periodo, sostituire le parole: «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» con le seguenti: «porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico».

7.5

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente

o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza».

7.6

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla persona offesa da rapporto di convivenza».

7.7

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato».

7.8

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto che al momento del fatto si trovava in condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo».

7.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», nel comma quarto, dopo le parole: «sei mesi.» , aggiungere le seguenti: «La querela proposta è irrevocabile».

7.11

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis) all'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei confronti del condannato per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 165. Il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal giudice nella sentenza"».

7.12

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis) all'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei confronti del condannato per il delitto di cui all'articolo 612-bis, la concessione della sospensione condizionale della pena è

subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 165. Il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal giudice nella sentenza''».

7.0.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLO, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di delitti
contro la libertà personale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 609-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima'';

b) all'articolo 609-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente: ''Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima'';

c) all'articolo 609-*septies*, al comma secondo, dopo le parole: ''è di sei mesi'' è aggiunto il seguente periodo: ''Se il reato è commesso in danno di minore, la querela può essere proposta fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età da parte della persona offesa''».

7.0.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. – *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)*. – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 8.**8.1**

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Misure provvisorie a tutela della vittima del delitto di atti persecutori*). – 1. Al n. 3 del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988. n. 327, dopo le parole: "offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di soggetti anche maggiorenni, con atti persecutori che li inducano in grave stato di disagio fisico o psichico".

2. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, il Questore, su richiesta della persona offesa, e assunte le opportune informazioni, può intervenire ai sensi dell'articolo 1, n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

3. Il questore, tenuto conto dell'art. 39 di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

4. Se per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è proposta querela ovvero nei casi in cui si procede d'ufficio, "la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del comma 2"».

8.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La persona sottoposta ad atti persecutori può in ogni momento esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, personalmente o a mezzo di delegato, provvede ad assumere informazioni e a sentire le persone informate dei fatti. In ogni caso deve essere sentito il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, che ha diritto di proporre osservazioni.

2. Il questore, ove ritenga fondata l'istanza, personalmente o a mezzo di delegato, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore va-

luta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Il soggetto ammonito può in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di ammonizione.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».

8.4

D'ALIA

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7».*

8.5

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

8.6

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 4.

Art. 9.**9.1**

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, alla lettera a) preporre la seguente:

«0a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

9.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

''Art. 384-bis. – (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro quarantotto ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il giudice, entro i cinque giorni successivi, fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza avverso la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e di cui all'articolo 391''».

9.3

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

9.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. In ogni caso il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni quando le esigenze di tutela della stessa lo rendano necessario od opportuno».

Conseguentemente, alla medesima lettera, all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti».

9.5

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis''.

b-ter) all'articolo 396, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: ''il pubblico ministero'' sono inserite le seguenti: '' la persona offesa dal reato'';

2) dopo le parole: ''fondatezza della richiesta,'' sono inserite le seguenti: ''sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,'';

3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''dalla persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: ''o dalla persona offesa dal reato'';

4) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato"».

9.6

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo comma alla lettera d) sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati».

Conseguentemente, al medesimo comma alla lettera d) sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 498-bis (*Audizione protetta dei testimoni vulnerabili*) – 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce, con ordinanza, il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine, l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del

codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati"».

9.7

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

«1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "572, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

2) le parole: "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite dalle seguenti: "vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,"».

9.8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera c), numero 1), alle parole: «le parole» preporre le seguenti: «al numero "600" preporre il seguente: "572"».

9.9

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.";

c-ter) all'articolo 454, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, il termine di cui al primo comma è di quattro mesi''».

9.10

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 5-*bis* inserire il seguente:

''5-*ter*. In ogni caso, quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sia un minore e le esigenze di tutela dello stesso lo rendano necessario od opportuno, il giudice può procedere all'incidente probatorio secondo le modalità di cui al comma 5-*bis*''».

9.11

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) dopo le parole: ''di cui gli altri articoli'' è inserita la seguente: ''572,'' e le parole: ''e 609-*octies*'' sono sostituite dalle seguenti: '', 609-*octies* e 612-*bis*''».

9.12

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), alle parole: «le parole» preporre le seguenti: «al numero: "600" preporre il seguente: "572"».

9.13

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, 498, comma 4-bis, le parole: "609-ter," sono soppresse».

9.0.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, lettera *d*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di programma speciale ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.».

9.0.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.».

9.0.3

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.».

Art. 10.**10.1**

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – *(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile)*. – 1. All'articolo 342-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento";

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provve-

dimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio'».

Art. 11.

11.0.1

CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Formazione specifica per il contrasto alla violenza)

1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale.».

11.0.2

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per la promozione della pari dignità di uomini e donne)

1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.

2. Le istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne».

11.0.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Statistiche sulla violenza)

1. Nel titolo II del libro II del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-quater.

(Statistiche sulla violenza)

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».

11.0.4

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di servizi anti-stalking)

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

- a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;
- b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori».

11.0.5

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e strumenti nel sistema sanitario)

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: "Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice

penale e 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione”.

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*bis*.

(Sistema sanitario)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.”».

11.0.6

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

1. All'articolo 5, comma quarto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3),

il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori'».

11.0.7

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286)*

1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "di un procedimento", sono inserite le seguenti: "per taluno dei delitti previsti dalla sezione 1 del capo III del titolo XII del libro II del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-bis, da 609-bis a 609-oc-ties e 612-bis del medesimo codice, ovvero" e dopo le parole: "per effetto dei tentativi di sottrarsi" sono inserite le seguenti: "alla violenza o agli abusi, ovvero".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, il numero: "5,5" è sostituito con il seguente: "6"».

Art. 12-bis.**12-bis.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la disciplina dell'equo indennizzo e del trattamento previdenziale, si applicano invece le disposizioni generali previste dal testo unico di cui al primo periodo».

12-bis.0.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Norme a tutela dei lavoratori gravemente sfruttati)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 603-bis. – (*Grave sfruttamento del lavoro*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. – (*Pene accessorie*). – 1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

''12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori'';

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12.-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato''.

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-*bis*"».

Art. 12-*ter*.

12-*ter*.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

12-*ter*.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

12-*ter*.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «luglio».

12-*ter*.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«3-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a tutela della riservatezza».

12-ter.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione)

1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

12-ter.0.2

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Protocolli d'intesa)

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uf-

fici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).

2. I protocolli di cui al comma precedente hanno come obiettivo:

a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza».

12-ter.0.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Protocolli d'intesa)

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza».

12-ter.0.4

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Sistema previdenziale)

A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, 612-*bis*, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto».

12-ter.0.5

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Principi e strumenti nel sistema sanitario)

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: "Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione".

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

”Art. 24-bis.

(Sistema sanitario)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali”».

12-ter.0.6

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel ri-

spetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale».

12-ter.0.7

CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere)

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della Conferenza Stato-regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.

2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne ed ai minori vittime di violenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

12-ter.0.8

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno».

12-ter.0.9

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

(Statistiche sulla violenza)

1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-*ter*, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

»Art. 24-quater.

(Statistiche sulla violenza)

1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-*bis* del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno biennale lo svolgimento di una rile-

vazione dei fenomeni suddetti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».

12-ter.0.10

PINZGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quater.

1. Alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 1, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti a promuovere e favorire l'educazione all'uguaglianza di genere, per una piena cittadinanza dei due sessi fondata sul rispetto reciproco tra uomini e donne"».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 21 aprile 2009, ore 14,30

MATERIE DI COMPETENZA

Su una richiesta del senatore Castelli in relazione all'ordinanza del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma del 13 dicembre 2004.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(6^a - Finanze e tesoro)**

Martedì 21 aprile 2009, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (824).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché

per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).

- e delle petizioni nn. 482 e 607 ad esso attinenti.
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonchè in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare (191).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (214).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità (390).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (509).
- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (839) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati (1274).

- D’ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale (1287).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).
- BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).
- e della petizione n. 487 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- BERSELLI ed altri. – Modifica all’articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).
- CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6

novembre 1989, n. 368 in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).

– e delle petizioni nn. 537 e 599 ad esso attinenti.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1474).

– PETERLINI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991 (22).

– PETERLINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (47).

– Helga THALER AUSSERHOFER. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (106).

– DELLA SETA e altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (381).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).

– TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006 (1439).

– LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
-

DIFESA (4^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL, in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"».

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (1505) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
 - BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sui dati relativi alle prescrizioni scolastiche.

II. Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).
- CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
 - ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
 - BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
 - ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (151).
- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Stato di crisi della filiera cunicola italiana (n. 162).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BIANCONI ed altri. - Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
 - BIANCHI. - Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
 - TOMASSINI e MALAN. - Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
 - CARRARA ed altri. - Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
 - GASPARRI ed altri. - Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
 - BIANCHI. - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sa-

nitare e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- BOLDI ed altri . – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).
- RIZZI. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

XII. Esame del disegno di legge:

- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizioni di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 aprile 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione del Presidente di Federparchi.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di Federutility.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI e CARRARA. – Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti (14).
- SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati (740).

- MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati (1356).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 21 aprile 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Nicoletta Rocchi (CGIL), Cecilia Brighi (CISL) e Lamberto Santini (UIL) sulla internazionalizzazione e responsabilità sociale delle imprese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 21 aprile 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Alla XII Commissione della Camera:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (*testo unificato A.C. 624 e abb.*).

Alla XIII Commissione della Camera:

- Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (A.C. 2353).

Alla XIV Commissione della Camera:

- Legge comunitaria 2008 (A.C. 2320 Governo – approvato dal Senato).
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 21 aprile 2009, ore 12,30

- I. Seguito dell'esame della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

 - II. Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 21 aprile 2009, ore 12,30 e ore 14

ORE 12,30

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.

- II. Esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta degli esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

ORE 14

Audizione del Ministro degli Affari Esteri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Martedì 21 aprile 2009, ore 11 e 12,30

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

ORE 12,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione:

- Audizione della presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica, Maria Pia Baccari Vari.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 21 aprile 2009, ore 14

Audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, Generale di brigata Cosimo Piccinno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Martedì 21 aprile 2009, ore 14,30

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
